



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 221557/DRT del 09/11/2017

OGGETTO: Legge regionale 10 agosto 2016 n. 16. Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26 settembre 2017 (Depositata in data 8/11/2017 per la pubblicazione in G.U.). Illegittimità costituzionale dell'articolo 16 commi 1 e 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni operative.

INOLTATA SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL

Agli Uffici provinciali del Genio Civile
LORO SEDI
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

Con sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, la Corte Costituzionale, nel merito della questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento all'articolo 16 "Recepimento con modifiche dell'articolo 94 'Autorizzazione per l'inizio dei lavori' del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" si è conclusivamente pronunciata come segue:

1. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 comma 1: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 7/2003."
2. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 comma 3: "3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico del Genio Civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio tecnico del Genio Civile prima del deposito presso il Comune del certificato di agibilità."

Pertanto dalla data di pubblicazione sulla G.U. della suddetta sentenza, devono applicarsi le disposizioni dettate dall'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Nelle more di un eventuale confronto istituzionale sulla questione, che il Governo Regionale valuterà se ed in che termini intraprendere, gli Uffici in indirizzo sospenderanno con effetto immediato le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, applicheranno le disposizioni dettate dall'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e daranno diffusione della presente disposizione sul proprio sito istituzionale.

Ulteriori disposizioni ci si riserva di impartire, per quanto attiene alle attestazioni di deposito già rilasciate, per le quali non si è ancora provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione.

